

# **COMUNE DI MONTEFALCO**

PROVINCIA DI PERUGIA

# **AVVISO ALLA CITTADINANZA**

# SI ESORTANO I CITTADINI ALLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE NORME DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 15.01.2013

QUI DI SEGUITO SI ELENCANO ALCUNE DISPOSIZIONI IN SINTESI

## Ripulitura terreni incolti

Tutti i proprietari e/o locatari di terreni incolti, giardini e appezzamenti di terreno in genere, posti all'interno ed a margine di zone urbanizzate e nelle immediate vicinanze di case sparse, dovranno tenerli liberi da vegetazione spontanea e sterpaglie.

#### Rami e siepi, pulizia dei fossati

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo e/o intralcio a cura dei proprietari o locatari.

Devono essere mantenute in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti strade comunali e aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita di vegetazione ostacoli visibilità e percorribilità delle strade.

#### **Fertirrigazione**

Non è consentito effettuare la fertirrigazione (anche con l'uso di idranti a bassa pressione) e concimazione organica: a mt. 30 da corpi d'acqua superficiali - a mt. 20 da strade vicinali, comunali, provinciali e regionali - a mt. 300 da attingimenti privati ad uso potabile - a mt. 300 da sorgenti e pozzi pubblici - a mt. 150 da abitazioni isolate (se non di proprietà dell'Azienda) - a mt. 50 da abitazioni isolate se di proprietà dell'Azienda - a mt. 500 da nuclei abitati ed attività turistico/ricettive - su terreni gelati-innevati-saturi d'acqua e inondati.

In tutto l'arco dell'anno non è consentito effettuare la fertirrigazione:

- a) dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00;
- b) nei giorni prefestivi e festivi;
- c) l'Amm. Comunale ha la facoltà di stabilire ulteriori divieti per particolari condizioni atmosferiche.

Non è consentito effettuare la fertirrigazione mediante l'uso di idranti o con mezzi a getto diretto sul terreno, fatte salve eventuali prescrizioni per spargimenti a bassa pressione.

#### **Utilizzo di Fitofarmaci**

I trattamenti con fitofarmaci devono essere fatti in modo da evitare inquinamento di falda superficiale e profonda, il fenomeno della deriva ed ogni altra contaminazione delle matrici ambientali.

È vietato eseguire trattamenti in presenza di pioggia e/o vento.

I trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 m dai corsi d'acqua inseriti nello specifico elenco regionale.

Le aree soggette a trattamento devono distare almeno 50 m da nuclei abitati, da gruppi di case sparse e da colture non interessate dal trattamento. Il limite può essere derogato se la strumentazione utilizzata consente interventi di precisione, come pompe a spalla, dispositivi a bassa pressione, e simili.

Sono vietati trattamenti ad una distanza inferiore a m. 200 dalle sorgenti adibite ad uso potabile. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele per la tutela delle risorse idriche sotterranee, anche se non adibite ad uso idropotabile.

Le colture interessate dovranno essere delimitate su tutto il perimetro da cartelli indicanti l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato e il tempo di decadenza. I cartelli devono essere disposti con la parte scritta verso l'esterno e devono essere visibili da ogni punto di accesso e, comunque, devono essere reciprocamente visibili.

Almeno 24 ore prima dell'esecuzione dei trattamenti, il proprietario dovrà avvertire la popolazione residente in un raggio di 200 m. dalla coltura, sia verbalmente che con fogli scritti o tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento; l'avviso dovrà contenere sia la data che l'ora del trattamento.

## Aratura dei terreni lungo le strade

Proprietari e coltivatori frontisti su strade comunali e vicinali hanno l'obbligo, durante l'aratura, la fresatura e altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto di mt. 1 non arata e/o coltivata, verso la strada, loro ripe o loro fossi.

Qualora non esista un fosso stradale, dovrà essere mantenuta la distanza di mt. 1 dal ciglio esterno della banchina.

Sui terreni a monte di strade comunali e vicinali, in caso di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, dovrà essere mantenuta una distanza di mt. 10 dal margine se perpendicolari alla strada e di mt. 5 se paralleli, oltre alla realizzazione del capofosso.

Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia stato ostruito da materiale proveniente dai terreni posti a monte, i conduttori-coltivatori frontisti hanno l'obbligo di ripristinarlo immediatamente.

### Custodia dei cani

I proprietari dei cani condotti in luoghi pubblici all'interno delle aree urbane devono essere muniti di idonea attrezzatura (palette, sacchetti o simili) da utilizzarsi per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni prodotte dai propri animali.

#### Divieti e vincoli

È vietato fornire alimenti ai colombi liberi all'interno dei centri abitati.

È vietato gettare a terra alimenti per animali randagi. Coloro che li alimentano possono farlo utilizzando idonei contenitori che dovranno essere rimossi dopo la somministrazione del cibo, contestualmente ad eventuali residui di alimento presenti.

#### **Cannoncini antistorno**

L'uso di dissuasori sonori (cannoncini antistorno) sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con cadenza di sparo di 5 minuti;
- b) il cannone deve essere posizionato il più possibile lontano da abitazioni, con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a meno di mt. 250, escluse quelle dei proprietari del terreno sul quale viene posizionato.

Gli organi di controllo effettueranno le dovute verifiche ed il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative da € 50,00 a € 500,00.

La versione integrale del regolamento, è visionabile online sul sito del Comune di Montefalco www.comune.montefalco.pg.it